

Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico



per le verifiche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 (G.U. n. 230 del 03/10/2005) - (G.U. n. 255 del 20/10/2010) - (G.U. n. 227 del 30/09/2015)

Oggetto: L'Organismo di Ispezione C.V.E. e le verifiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01.

Gentile Azienda a seguito della telefonata intercorsa trasmettiamo la presente per informarVi sull'obbligo delle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. del 22 ottobre 2001 n. 462.

OBBLIGHI di VERIFICA sugli IMPIANTI ELETTRICI (DPR 462/01)

Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462 (Gazzetta Ufficiale n.6 del 08 Gennaio 2002) sancisce l'obbligo, per tutti i datori di lavoro, di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa a terra. L'impianto di messa a terra è una parte dell'impiantistica elettrica destinata a:

- Offrire protezione contro i contatti indiretti (contatti accidentali di parti normalmente non in tensione elettrica) tramite l'intervento dell'interruttore differenziale (salvavita) in caso di guasto verso terra;
- Proteggere persone ed attrezzature dai contatti diretti (protezione da parti normalmente in tensione elettrica) protetti da involucri (scatole di derivazione, quadri elettrici, etc).

L'Obbligo delle verifiche interessa tutte le attività private e pubbliche con dipendenti o soggetti ad essi equiparati (secondo il D.Lgs 81/08 sono assimilati ai "dipendenti" anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, i collaboratori, gli allievi di scuole che utilizzano macchine, utensili ed attrezzature in genere).

Periodicità delle verifiche:

- biennale per: locali medici, cantieri, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
- quinquennale per tutti gli altri casi.

Cosa accade se non si effettua la verifica?

Si è soggetti a sanzione pecuniaria e all'obbligo di effettuare comunque la verifica.

In caso di incidente, oltre alla possibilità di mancato pagamento da parte dell'assicurazione, si incorre in sanzioni penali, come indicato anche negli articoli 80 e 297 del D.Lgs. 81/08. La verifica non rappresenta solo un obbligo, ma consente anche di controllare lo stato degli impianti al fine di tutelare personale e beni aziendali.

Le disposizioni del D.P.R. 462/01 sono ribadite anche dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 agli artt.86 e 296.

NOVITÀ DAL 2020

Con il decreto milleproroghe 2019 (DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019 n.162 convertito in Legge il 28/02/2020 Legge n. 8) e alla pubblicazione dello stesso nella gazzetta ufficiale, il DPR 462/01 viene modificato nel seguente modo.

Art. 36: Informatizzazione INAIL

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe).

- Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- 2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
- 3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- 4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che e' stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Decreto mille proroghe: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/31/19G00171/SG

Pertanto, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di cui sopra, è necessario che il datore di lavoro provveda ad effettuare la registrazione dei dati delle verifiche sul portale predisposto dall'INAIL (CIVA) nel più breve tempo possibile, onde evitare spiacevoli



Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico



per le verifiche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 (G.U. n. 230 del 03/10/2005) - (G.U. n. 255 del 20/10/2010) - (G.U. n. 227 del 30/09/2015)

controlli incrociati con i dati riportati nella posizione INAIL della vostra azienda/studio professionale.

Ogni datore di lavoro dovrà quindi iscriversi, dichiarare le caratteristiche tecniche dell'impianto, riportare o allegare le conformità degli impianti, i rischi connessi all'impianto, comunicare il nome l'Organismo abilitato dal Ministero al quale ha affidato le verifiche.



L'Organismo abilitato a cui sono affidate le verifiche dovrà successivamente comunicare l'avvenuta effettuazione delle verifiche periodiche, l'esito delle stesse ed allegare la documentazione prevista per legge e/o richiesta dall'Inail (inclusa la fattura emessa per la prestazione della verifica sulla quale calcolare il 5% di competenza dell'Inail).



Come effetto diretto dei nuovi obblighi, l'Inail sarà in brevissimo tempo automaticamente in grado di identificare tutti i soggetti che, pur avendo dipendenti e assimilati, non abbiano adempiuto agli obblighi di Legge previsti e provvederà a sanzionare di conseguenza sia per la mancata iscrizione alla banca dati, sia per la mancata effettuazione delle verifiche.

L'ulteriore modifica normativa attiene alle tariffe applicabili all'esecuzione delle verifiche che non sono più modulabili come per il passato, ma oggi sono obbligatoriamente fisse ed uguali per tutti gli Organismi abilitati e dipendono unicamente dalla potenza installata degli impianti. Ne consegue l'impossibilità di praticare delle scontistiche anche minime sulle tariffe imposte.

Tariffario imposto (vedasi pag.36): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/07/18/165/so/125/sg/pdf

COSA FARE

A questo punto si possono presentare le seguenti situazioni:

- Datore di lavoro che non è in regola con le verifiche e che deve fare l'iscrizione al CIVA.
- Datore di lavoro in regola con le verifiche, che deve fare l'iscrizione al portale CIVA e comunicare i dati richiesti.

Per agevolare la fase operativa di questa importante modifica al DPR 462/01, l'Organismo CVE Centro Verifiche Europee Srl, importante Organismo di Ispezione, unica società autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con sede nel vicentino, ha messo a disposizione gratuitamente un call center (numero verde gratuito 800.941.462) per qualsiasi forma di chiarimento.

PERCHE' SCEGLIERE C.V.E.

C.V.E. Srl Centro Verifiche Europee è un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n. 462 con autorizzazione Decreto Ministeriale del 20/09/2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30/10/2005. La nostra Società nasce nel 2005 ed ha sede a SAREGO in provincia di Vicenza con lo scopo di occuparsi in modo esclusivo, di verifiche ispettive negli impianti elettrici di messa a terra, scariche atmosferiche e nei luoghi con pericolo di esplosione. Dal 1° settembre 2020 CVE è presente nella Regione Lombardia, una nuova sede operativa nel comune di Guardamiglio in provincia di Lodi. CVE per più di 8 anni si è dimostrata essere una "realtà locale"; in pochi anni siamo diventati uno degli organismi con il maggior numero di aziende e clienti nel nord est italiano. L'esperienza maturata ci ha portato poi a voler replicare il progetto in tutte le regioni d'Italia, incoraggiati soprattutto dal raggiungimento di un elevato feedback positivo pari ad oggi al 96 %.

Il nostro slogan "La nostra serietà CERTIFICA la Vostra sicurezza" mette in evidenza quanto per noi sia importante trasmettere al Cliente che le verifiche devono essere eseguite con la massima serietà ed imparzialità, nell'ottica soprattutto di valutare con estrema attenzione gli eventuali pericoli presenti nell'impianto elettrico e che potrebbero coinvolgere il personale presente in Azienda.

In questi anni ci siamo resi conto che questo nostro modo di operare è sempre stato molto apprezzato e la fidelizzazione dei nostri clienti ne è la conferma. Grazie al nostro sistema informatizzato, il cliente è puntualmente informato sulle date di scadenza delle verifiche successive ed assolutamente interattivo per la visualizzazione e stampa di tutti i documenti allegati all'ispezione. E' possibile infatti tramite un accesso diretto con account e password visualizzare personalmente e fare visualizzare agli organi di Vigilanza la documentazione storica di tutte le verifiche periodiche eseguite. Il sistema avvisa automaticamente via e-mail o tramite una app da scaricare dal proprio smartphone, le date di scadenza, il nome del tecnico incaricato e la data concordata di programmazione.